



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

www.comune.tadasuni.or.it

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 30.12.2020

Oggetto:	Approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020.
----------	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **30** del mese di **Dicembre** alle ore **11:30** tra il sottoscritto Commissario Straordinario, Dr. Pierpaolo Pisu, nominato in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n°123 del 09.11.2020, prot. n° 20619 e acquisito al protocollo di questo Comune in data 10.11.2020 al n°2604, in collegamento da remoto col Segretario Comunale Dr. Pietro Caria, che partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2), della legge 18 agosto 2000, n°267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che sulla presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) ha espresso parere favorevole;
- il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni) ha espresso parere favorevole;

Dato Atto che

- con deliberazione n. 05 del 05/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2020-2022;
- con deliberazione n. 06 del 05/03/2020 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi allegati;

VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;

VISTI l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha-introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che “A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DIESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER ILPERIODO 2018-2021”;- la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZANEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;- l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario“ chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte

VISTE le note IFEL:

- del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

- del 31 maggio 2020, avente ad oggetto: “la delibera ARERA n. 158/2020 nell’ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva;

VISTA la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata -“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che:

- All’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Tadasuni, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011,
- Nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale

CONSIDERATO che il D.L. 18/20, all’art. 107 e successive integrazioni e modifiche è stato disposto che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI è spostato in coincidenza con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

DATO ATTO che i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe tari e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 20198, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Richiamati in particolare:

- il comma 652, così come modificato da ultimo dall’art.57-bis,c.1,lett.a),D.L.26 ottobre2019,n. -124, ai sensi del quale“...Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Pierpaolo Pisu

Il Segretario Comunale
f.to dott. Pietro Caria

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa e contabile.

Tadasuni 30.12.2020

La Responsabile Servizio Finanziario
f.to Rag- Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 4/2/2016, n. 2.

Tadasuni 20.01.2021

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Tadasuni 20.01.2021

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato1...”

- il comma653 ai sensi del quale“...A partiredal2018, nella determinazione dei costi di cui al -comma654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...”
- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

Richiamate le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1, della Legge n.147/2013 emanate in data 8febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n.443/2019 del 31 ottobre2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti(MTR),da applicarsi dal 1°gennaio2020;

Preso atto che la citata deliberazione n.443/2019 dell'ARERA definisce all'art.6 la procedura di approvazione del piano economico finanziario, delineando il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
- fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio,quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);

Preso atto che il successivo art.7 della delibera n.443/2019 prevede “**meccanismi di garanzia**” del funzionamento del sistema e che, in particolare, in caso di inerzia del gestore nella predisposizione del PEF, l'ente territorialmente competente che ha richiesto i dati e gli atti ne dà comunicazione all'ARERA, la quale provvede a diffidare il gestore e, in caso di perdurante inerzia, ad intimare l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi di procedere irrogando sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro2.500 e non superiori nel massimo ai limiti previsti dall'articolo 2, comma20, lettera c) della legge481/1995, “salvo che il fatto costituisca reato,in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”;

CONSIDERATO che il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, nel territorio del Comune di Tadasuni, è gestito in forma associata mediante l'Unione dei Comuni del Guilcier;

VISTA la nota Unione dei Comuni del Guilcier con la quale si trasmetteva il Piano economico finanziario del servizio di raccolta dei rifiuti anno 2020 aggiornato ai criteri stabiliti da ARERA;

Considerato che:

- il Servizio finanziario - Tributi dell'Ente, ha determinato i costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) pari ad Euro 3.000,00 ed i costi comuni diversi (CCD) pari ad Euro 0 dell'Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto sulla base dei dati finanziari messi a disposizione dall'Unione dei Comuni;

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...*", al contempo dispone che "... *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*";

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

Considerato che il PEF 2020 non prevede maggiori costi a carico dell'Ente rispetto al piano 2019;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2020, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali - quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

Visti inoltre gli articoli nn 41 c. 1 lett. b e comma 4 - 42 c. 1 e 43 c. 1 lett. e c. 5 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti riduzioni ed esenzioni

- a) riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
- b) riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- c) altre agevolazioni

Preso atto che tali riduzioni e agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Dato atto che il totale delle agevolazioni viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel bilancio 2020;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e*

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Accertata la competenza del Consiglio a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta di delibera non si è proceduto alla richiesta del parere da parte dell'organo di revisione contabile perché si confermano le tariffe per l'anno 2019 approvate con delibera di Consiglio Comunale n 12 del 29.03.2019 per la quale era stato acquisito il necessario parere da parte dell'organo di revisione contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90;

Di Approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020 di cui all'articolo 32 del Regolamento comunale di applicazione della TARI *e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999*, che si allega al presente provvedimento sotto la **lettera A)**;

Di Dare Atto che lo stesso è stato costruito applicando le riduzioni contemplate nell'art. 41/42 e 43 del vigente regolamento TARI nella misura massima prevista.

Di Approvare, inoltre, per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 33 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, , che si allegano al presente provvedimento sotto la **lettera B)** quale parte integrante e sostanziale confermando le tariffe applicate ;

Di Stabilire, ai sensi degli articoli nn. 41 c. 1 lett. b e comma 4 - 42 c. 1 e 43 c. 1 lett. e c. 5 del Regolamento TARI, l'applicazione delle riduzioni e agevolazioni ivi previste il cui costo di €. 1.500,11 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista nel di bilancio 2020;

Di Quantificare in €. **19.485,10** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).